

Tribunale Firenze, Sez. II, Sent., 11/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16011/2014

Promossa da:

(...) nato/a il c.f. (...) rapp.ta e difesa da FABBRI NICOLA c.f.(...)

ATTORE

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE rapp.to AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE.

CONVENUTO/I

OGGETTO: danni da emotrasfusione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza n. 85/2017 il tribunale di Firenze (Giudice dott. Calvani) ha definito alcune eccezioni e in particolare, dopo aver disposto ctu medico legale col dott. (...) ha rigettato l'eccezione di prescrizione e dichiarato la responsabilità del Ministero della Salute per trattamento sanitario del maggio 1970, allorquando, in occasione del parto, all'attrice fu praticata un'emotrasfusione presso l'Ospedale (...) Arezzo; a seguito del trattamento emo-trasfusivo l'attrice contrasse l'infezione HCV, diagnosticata nel 1999; in data 29 dic. 2000 presentò domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, che venne respinta dalla CMO di Firenze per insussistenza del nesso causale tra i due eventi; proposto ricorso giudiziale, il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 320/07 le aveva riconosciuto il diritto all' indennizzo, ma la sentenza era poi stata annullata dalla Corte di Appello di Firenze.

La Corte di Cassazione nel 2023 ha recentemente confermato il rigetto dell'indennizzo da emotrasfusione per completa remissione della patologia infettiva, ed affermando che il danno psichico non rientra nella tabella degli indennizzi.

Il presente giudizio è rimasto sospeso per sei anni dato che l'indennizzo poteva essere detratto dal totale dovuto e dunque la causa sull'indennizzo era pregiudiziale.

Una volta definito il giudizio di Cassazione la causa è stata riassunta nel 2023 ed è stata disposta ctu medico legale per verificare la sussistenza ed entità di postumi permanenti.

Il ctu (...) ha confermato la precedente consulenza disposta dal Giudice Calvani del dott. (...), scrivendo che "la Sig.ra (...) presenta a tutt'oggi un quadro difibrosi epatica in esito Epatite C in completa remissione priva a tutt'oggi di complicanze funzionali clinicamente evidenti e dimostrate

da esami diagnostici. In risposta al quesito posto si ritiene che sussista anche attualmente un danno permanente quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento) rapportabile alla compromissione organica (fibrosi epatica) in esito da epatite C".

Risarcimento danni lungolatenti

Orbene va osservato che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119 ha confermato la propria giurisprudenza in materia di danni lungolatenti, ossia danni che si manifestano a distanza di tempo dal fatto illecito. Il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo nel momento in cui si manifestano i sintomi e non dalla contrazione dell'infezione. Infatti, il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona. In difetto di conseguenze, non v'è danno risarcibile, diversamente opinando si configura un danno *in re ipsa*, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi. In altre parole, "finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto".

In questo caso è risultato provato un danno biologico permanente modesto, del 5% ma un significativo danno esistenziale e relazionale e si presume anche sussistente il danno morale. In particolare, le prove espletate in causa consentono di ritenere sussistenti tali danni; in particolare le limitazioni della sfera sessuale determinate dalla malattia infettiva, riferite dal coniuge convivente, le limitazioni nella sfera lavorativa, riferite dal coniuge e dalla figlia, anche e soprattutto per le lunghe, ripetute e pesanti conseguenze delle cure contro l'epatite C, con cicli di interferone e la spossatezza che ne consegue, le limitazioni nella vita sociale e nei viaggi, sono la prova di un rilevante danno esistenziale, relazionale e morale che va adeguatamente risarcito con giudizio equitativo puro.

Danno morale da emotrasfusione

Quanto al danno morale, trattandosi di sofferenza interiore non è pretendibile una prova positiva come per la prova di un fatto storico che si manifesti in modo evidente all'esterno, ma è possibile ricorrere anche al notorio; secondo l'*id quod plerumque accidit* sapere di aver contratto una malattia infettiva ed invalidante a carico di un organo vitale come il fegato, come appunto l'epatite C, con le forti limitazioni che essa comporta anche in famiglia, è presumibilmente una fonte anche di sofferenza intrapsichica che merita un risarcimento.

In proposito ciò è stato ammesso anche dalla suprema Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 2725 del 29/01/2024 proprio sul danno morale da emotrasfusione: "In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza".

Qui appunto si ritiene sussistente tale danno in base alle prove raccolte, all'*excursus* medico sanitario ricavabile dalle due ctu svolte in causa che danno evidenza di uno sconvolgimento delle abitudini di vita, che non ci sarebbe stato senza l'emotrasfusione di sangue infetto sulla partoriente di 20 anni, nonché dalle prove documentali.

Criteri liquidatori

Trattandosi di danno da responsabilità contrattuale (vd. Sez. 3 -Ordinanza n. 26275 del 06/09/2022), occorre stabilire quale sia la legge applicabile.

Si ritiene che nel caso di specie non possano applicarsi le tabelle assicurative previste per le lesioni di lieve entità da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 e L. n. 24 del 2017 (legge Gelli Bianco), la quale rimanda agli artt. 138 e 139 codice assicurazioni per i criteri di indennizzo delle lesioni da responsabilità sanitaria.

Infatti, dovendo ritenersi il fatto illecito verificatosi - come danno conseguenza - alla data del 29.12.2000, queste leggi codice assicurazioni e legge Gelli Bianco del 2005 e 2017 rispettivamente risultano successive e dunque si devono applicare le tabelle dei tribunali di Milano o Roma, che non facevano distinzioni tra macro e micro-permanenti.

Questo criterio liquidatorio che apprezza la data della manifestazione del danno- conseguenza e non del tempo della liquidazione risulta il più corretto tenuto conto dell'art. 11 delle preleggi che recita: La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Trattasi di un criterio interpretativo per l'interprete: la retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma; nel dubbio, la legge deve considerarsi irretroattiva

Fatte queste premesse e tenuto conto che alla data del manifestarsi della malattia e della consapevolezza dell'attrice (29.12.2000) l'attrice aveva anni 50, si liquida il danno non patrimoniale come segue:

Si liquida dunque all'attrice la somma di Euro 50 mila omnia, considerate Euro 6.575,00 a titolo di danno biologico e liquidato il resto a titolo di danno esistenziale, relazionale e morale; si precisa infatti che in questo caso non sarebbe equo concedere un danno morale e dinamico relazionale come incremento del punto tabellare biologico perché si tratta di danni del caso concreto che si fondano sull'aver contratto una malattia infettiva con forti limitazioni personali; dunque questi danni non sono per nulla proporzionali all'entità del danno conseguenza patito sul versante biologico dalla (...), per cui accanto ad un danno biologico che attualmente è del 5% ma che è stato in passato più significativo, è comunque stato elevato il danno dinamico relazionale e morale. Sulla natura solo presuntiva e dunque non cogente del criterio di proporzionalità del danno morale rispetto alla gravità della lesione fisicobiologica vd. cass. 19922/2023.

Tale giudizio di danno morale e dinamico relazionale sganciato dalla modesta entità del danno biologico è provato dai testi, dalle prove documentali, dalle due ctu medico legali e dall'*id quod plerumque accidit*.

La somma va devalutata al 29.12.2000 e rivalutata con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata, trattandosi di debito di valore da fatto illecito e dunque soggetto a mora ex re giusta cass. Sez. un. 1712/95.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo, idem le spese delle due ctu liquidate con separati decreti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Con sentenza che definisce il giudizio

1. Condanna il Ministero della Salute a risarcire a (...) CF (...) i danni da emotrasfusione biologici, esistenziali, dinamico - relazionali e morali liquidandoli in Euro 50 mila, da devalutare al 29.12.2000 e successivamente rivalutare con indici istat, applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata.

2. Condanna il Ministero della Salute a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.521,00 (doppia fase decisoria) Euro 565,00 per spese vive, oltre accessori di legge, e oltre spese di ctu e ctp.

3. Le spese delle due ctu liquidate con separati decreti sono a carico definitivo del Ministero convenuto.

Così deciso in Firenze, il 11 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 11 giugno 2024.